

REDDITO IMPRESA E IRAP

No Irap per l'attività di sindaco svolta dal commercialista

di **Alessandro Bonuzzi**

Il **commercialista non è soggetto ad Irap** in relazione ai **compensi** che derivano dall'attività di **sindaco** quando le relative fatture sono emesse a **titolo personale**. A nulla rileva il sostenimento di **spese per prestazioni direttamente afferenti ulteriori attività** svolte dal professionista.

Lo ha stabilito la **CTP di Milano** con la [sentenza n. 3543/22/19 del 6 settembre 2019](#).

La vicenda deriva dall'impugnazione da parte del professionista del **silenzio-rifiuto** formatosi sull'**istanza di rimborso Irap** che lo stesso aveva presentato con riferimento a versamenti del tributo per le annualità 2014 e 2015.

Nel ricorso il contribuente sosteneva di essere un **lavoratore autonomo** e di svolgere l'attività professionale di dottore commercialista e revisore dei conti in **assenza di autonoma organizzazione** di capitali o di lavoro. La **manca** del **presupposto** per la soggettività Irap si poteva evincere dal **quadro RE** del modello dichiarativo relativo ai periodi d'imposta interessati, attesa la **totale assenza**:

- di **canoni di locazione finanziaria** relativi a **beni mobili**;
- di spese relative agli **immobili**,
- di **interessi passivi**;
- di spese per **prestazioni di lavoro dipendente** e assimilato.

Le sole limitate spese sostenute riguardavano **compensi** corrisposti a terzi per **prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale svolta**, la quale, peraltro, si era sostanziata, per la **quasi totalità**, nello svolgere la carica di **sindaco** in varie società.

Dovendo, quindi, il reddito degli anni 2014 e 2015 essere **escluso** dall'assoggettamento ad Irap, il commercialista chiedeva la **condanna** dell'Agenzia delle Entrate al rimborso:

- in via **principale**, dell'**intero** tributo regionale erroneamente pagato per i suddetti periodi d'imposta;
- e in via **subordinata**, della sola **quota parte** di Irap afferente l'attività di sindaco versata sempre in relazione periodi d'imposta individuati.

L'Amministrazione finanziaria si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso e, a tal fine, asserendo che il contribuente **non aveva fornito la prova**, essendo questa a **suo carico**, di

aver svolto l'attività professionale di dottore commercialista **senza** l'utilizzazione di un'**autonoma organizzazione**, tanto in termini di assenza di una **struttura** affidata alla sua **responsabilità**, quanto sotto l'aspetto dell'impiego di **beni strumentali non eccedenti le quantità minime indispensabili**.

Anzi, la corresponsione da parte del ricorrente di compensi a terzi per **servizi direttamente afferenti l'attività professionale svolta** dimostrava l'esistenza di una **struttura organizzativa complessa e autonoma** a suo **sostegno**.

Inoltre, sosteneva l'Agenzia delle Entrate, l'Irap era **comunque dovuta** dal contribuente siccome *"i compensi percepiti per l'attività di sindaco svolta da un professionista dotato di autonoma organizzazione (...) sono assoggettati ad Irap in quanto **non è possibile considerare isolatamente le diverse categorie di compensi e verificare l'esistenza dei requisiti per l'imposizione Irap (primo fra tutti l'organizzazione) separatamente per ognuna delle predette categorie**"*.

La CTP di Milano, nella sentenza in commento, stabilisce fermamente che sulla questione dell'assoggettabilità ad Irap dei compensi percepiti dal commercialista quale membro del collegio sindacale di società assume rilevanza la [sentenza della Cassazione n. 17987/2019](#), secondo cui *"nel caso in cui il professionista, oltre a svolgere attività ordinaria di commercialista, sia titolare della carica di sindaco presso società, **l'Irap non è dovuta in relazione al segmento di attività di sindaco, che deve essere scorporata rispetto alle ulteriori attività (...)**"*.

Nel caso di specie, i redditi percepiti dal professionista derivano per la **quasi totalità** da compensi maturati quale **membro di collegi sindacali** presso diverse società. Ciò è dimostrato dalle fatture prodotte ed emesse dal contribuente a **titolo personale** e non in qualità di socio di uno studio professionale. Di talché esse *"attestano l'esecuzione di un'attività **svolta a titolo individuale e separato** rispetto a ulteriori attività espletate dallo stesso ricorrente col supporto di un'autonoma struttura organizzativa e all'interno di una **supposta associazione professionale**, la cui esistenza, peraltro, è affermata dall'Agenzia delle entrate ma **non adeguatamente provata**"*.

Dunque, a detta dei giudici milanesi, deve concludersi che la richiesta del ricorrente, formulata in **via subordinata, merita accoglimento**, avendo egli diritto al **rimborso** dell'Irap pagata negli anni 2014 e 2015 **afferre** l'attività di **sindaco**. La Commissione, inoltre, condanna l'Agenzia delle Entrate al **pagamento delle spese di lite**.

Master di specializzazione

**LE NUOVE PROCEDURE CONCORSALE TRACONTINUITÀ
AZIENDALE, TUTELA DEI TERZI E RESPONSABILITÀ**

Scopri le sedi in programmazione >